

SEZIONI RIUNITE IN SEDE GIURISDIZIONALE IN SPECIALE COMPOSIZIONE

Sentenza n. 1/2017/EL deposita in data 17/01/2017

RICORSO: annullamento previa sospensione dell'efficacia della deliberazione n. 63/2016 della Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Calabria in data 30 giugno 2016, depositata in data 21 luglio 2016, con la quale non è stato approvato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato nel 2013 e successivamente modificato nel 2015.

RICORRENTE:

Comune di San Lucido, in persona del Sindaco legale rappresentante *pro tempore*.

RESISTENTE:

Procura generale della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Calabria, Prefettura di Cosenza, Ministero dell'Interno – Commissione stabilità finanziaria enti locali.

QUESTIONE RISOLTA: la mancata e tempestiva comunicazione alla Sezione regionale di controllo, da parte dell'ente locale, di voler dare avvio ad una nuova procedura di modifica del piano di riequilibrio, ai sensi del novellato art. 1, commi 714 e 714 bis, della legge n. 208 del 2015, non consente di ottenere la sospensione del giudizio sul piano di riequilibrio già presentato, comportando ciò che la decisione di diniego successivamente adottata dalla Sezione di controllo determina la decadenza dalla relativa facoltà per l'ente di dare validamente inizio ad una nuova procedura di rimodulazione del piano.

PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA

Sulla base del dettato normativo contenuto all'art. 243 bis TUEL <<...in rapporto alle norme speciali in materia di piani di riequilibrio pluriennale ed in connessione con il principio di dinamicità dei piani e della loro modificabilità al sopraggiungere di nuove circostanze di fatto o dello *ius superveniens*>>, le Sezioni riunite hanno, tuttavia, stabilito che, nel caso di specie, <<non ricorrono i presupposti per l'applicabilità dello *ius superveniens* (art. 1, commi 714 e 714 bis, l. n. 208/2015) in quanto la decisione di diniego del piano di riequilibrio da parte della Sezione regionale di controllo, assunta nel rispetto dell'iter procedimentale di cui all'articolo 243-quater TUEL ed in mancanza di una comunicazione da parte del Comune dell'intenzione di volersi avvalere della facoltà prevista nella citata disposizione normativa, ha determinato la decadenza dalla facoltà dell'Ente di rimodulare o riformulare il piano di riequilibrio>>.

Sul punto, si afferma, infatti, che <<attesa la natura perentoria del termine del 30 settembre 2016>> (espresamente previsto nella lettera dell'art. 1, comma 714 bis), <<l'ente locale avrebbe dovuto presentare entro la suddetta data il piano rimodulato/riformulato e non limitarsi, come avvenuto nel caso del Comune ricorrente, ad avviare la procedura mediante l'adozione di una delibera consiliare>>.

Infine, il Collegio giudicante ha voluto chiarire anche il diverso ma concomitante rilievo secondo cui la presentazione del piano pluriennale ed il giudizio di non congruità dello stesso da parte della Sezione regionale di controllo non escluderebbe che <<sullo stesso possano avere influenza elementi di criticità rilevati con riferimento ad esercizi finanziari antecedenti alla proposizione del piano>>, in quanto tale giudizio <<si fonda, come richiesto dall'art. 243-bis, comma 6, lett. c), TUEL, sull'analisi di tutte le misure indicate nel piano originario e nelle sue successive riformulazioni>>, proprio in ragione di ritenere attendibile il piano stesso rispetto <<all'indeterminatezza dell'ammontare complessivo dei debiti fuori bilancio da ripianare>>, nonché con riguardo all'efficacia del mezzo <<per assicurare un equilibrio strutturale del

bilancio dell'ente>>.

ABSTRACT

Le Sezioni riunite hanno dovuto affrontare, nella presente pronuncia, il problema dell'applicabilità dello *ius superveniens* di cui all'art. 1, commi 714 e 714 bis, della legge n. 208 del 2015, escludendone, tuttavia, la sua operatività sulla base di circostanze di fatto che hanno caratterizzato la vicenda coinvolgente l'ente locale, il quale si è visto respingere la richiesta di sospensione del giudizio instaurato avverso la deliberazione della Sezione regionale di controllo, all'esito del quale non è stato approvato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale, in quanto non era stata data alcuna comunicazione dell'approvazione da parte del Consiglio comunale di un nuovo piano di riequilibrio.

In particolare, nel testo della sentenza emerge con chiarezza come proprio l'art. 1, comma 714, nella sua formulazione originaria, comportasse per gli enti locali, *<<che nel corso del 2013 o del 2014, avessero presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne avessero conseguito l'approvazione ai sensi dell'articolo 243 bis TUEL, ferma restando la durata massima decennale, entro il 30 giugno 2016>>*, la possibilità di rimodulazione/riformulazione del precedente piano finanziario *<<in coerenza con l'arco temporale trentennale previsto per il riaccertamento straordinario dei residui>>*.

Tale norma è stata poi novellata con l'introduzione di un inedito comma 714 bis, il quale ha, per un verso, previsto la proroga al 30 settembre 2016 del termine per rimodulare o riformulare eventualmente i piani di riequilibrio presentati negli anni 2013 e 2014 ovvero in corso di approvazione ex art. 243 quater e, per altro verso, ha stabilito che, *<<anche i piani presentati o approvati nel 2015 potessero, entro il nuovo termine del 30 settembre 2016, essere rimodulati o riformulati>>*.

Sulla base di tale quadro normativo, il Consesso giudicante ha, pertanto, affermato che la mancata e tempestiva comunicazione alla Sezione regionale di controllo, da parte dell'ente locale, di voler dare avvio ad una nuova procedura di modifica del piano di riequilibrio, ai sensi del novellato art. 1, commi 714 e 714 bis, della legge n. 208 del 2015, non consente di ottenere la sospensione del giudizio sul piano di riequilibrio già presentato, comportando ciò che la decisione di diniego successivamente adottata dalla Sezione di controllo determina la decadenza dalla relativa facoltà per l'ente di dare validamente inizio ad una nuova procedura di rimodulazione del piano.

A tali considerazioni si aggiunga l'erroneo rilievo mosso dall'ente ricorrente relativo alla doglianza secondo la quale la Sezione di controllo non avrebbe dovuto tener conto, nel suo iter logico-motivazionale, anche dell'esame dei bilanci degli anni precedenti, soprattutto con riguardo alla procedura di risanamento dei debiti fuori bilancio, adottata dall'ente comunale, in quanto proprio tale *modus operandi* ha poi portato alla delibera di non approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale.

A tal proposito, il Collegio decidente ha, invece, ribadito l'esatta portata del richiamo alle antecedenti criticità, atteso che alle stesse viene fatto rinvio in termini di fatti storici che hanno portato il Comune a deliberare, nell'anno 2013, l'approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale.